

CIRCOLARE N. 2/2023**a TUTTI I CLIENTI****Loro sedi****AUMENTATO DALL'1.1.2023 A €4.999,99
IL LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI**

Nell'ambito della Legge n. 197/2022, "Finanziaria 2023", a decorrere dall'1.1.2023, il Legislatore ha previsto, con la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, l'aumento a € 5.000 (era €2.000 fino al 31.12.2022) del limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A seguito della modifica in esame dall'1.1.2023 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un'unica soluzione in contante di importo **pari o superiore a €5.000.**

Nell'ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, il MEF ha chiarito che per "soggetti diversi" si intende entità giuridiche distinte. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.

La limitazione riguarda "complessivamente" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle "*operazioni frazionate*", ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali.

Nell'ambito delle citate FAQ il Ministero ha precisato che il termine "complessivamente" va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda il trasferimento in un'unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a € 5.000, ancorché:

- il trasferimento sia effettuato tramite una sola "specie" di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);
- il suddetto limite sia superato cumulandole diverse specie di mezzi di pagamento.

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

TRACCIABILITÀ TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A €5.000

I trasferimenti di importo pari / superiore a € 5.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Nell'ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:

- 1) la limitazione all'utilizzo del contante / titoli al portatore:
 - ✓ è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, "canalizzando" tali flussi presso i predetti intermediari abilitati;
 - ✓ prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito "oggettivo";
- 2) è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi. In base all'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista e, in particolare, il prelievo / versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, rappresenta un elemento di sospetto che potrebbe far "scattare" una segnalazione all'UIF da parte della banca.

Si evidenzia che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare mensilmente all'UIF le operazioni (versamenti / prelievi / bonifici) in contante pari o superiori a € 10.000, anche frazionate, effettuate dal medesimo soggetto. Tali comunicazioni c.d. "oggettive" prescindono dal fatto che le operazioni costituiscono una violazione all'utilizzo del denaro contante.

Si rammenta che la Finanziaria 2018 ha introdotto il divieto di pagare le retribuzioni ai dipendenti in contante di qualsiasi importo: i pagamenti vanno effettuati con strumenti tracciabili

COMUNICAZIONE INFRAZIONI USO DEL CONTANTE

Come previsto dall'art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), le infrazioni circa l'uso del denaro contante riscontrate.

STUDIO VITALI

Dottori Commercialisti

www.studiovitali.it

Tale comunicazione è dovuta anche dai componenti del Collegio sindacale / Consiglio di sorveglianza / Comitato per il controllo sulla gestione presso soggetti obbligati per le violazioni circa l'uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

REGIME SANZIONATORIO

Per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse a decorrere dall'1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000.

Violazione	Sanzione
Utilizzo contante e titoli al portatore (*)	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 1.000 a € 50.000; • da € 5.000 a € 250.000 per importi superiori a € 250.000.
Comunicazione infrazioni uso del contante	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 3.000 a € 15.000.

(*) *La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.*

DEROGA UTILIZZO CONTANTE PER TURISTI UE / EXTRAUE

L'art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012 prevede una deroga alla limitazione all'uso del contante per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo da parte di turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

Per le predette operazioni l'utilizzo del contante (dal 2019) risulta possibile fino a € 14.999,99.

Si rammenta che per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati devono porre in essere delle comunicazioni preventive all'Agenzia delle Entrate.

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI

Morbegno, 6 febbraio 2023